

Convenienza rafforzata dal regime forfettario

L'analisi

Svantaggi previdenziali dalla doppia fatturazione

La scelta di considerare fiscalmente neutrali le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, alla stregua di ciò che già avviene per le imprese, rappresenta una svolta epocale per le libere professioni. Nel momento in cui il decreto attuativo della riforma della disci-

plina dei redditi di lavoro autonomo entrerà in vigore, verrà rimosso il principale ostacolo all'aggregazione delle attività professionali, considerando che ancora oggi tali operazioni sono soggette a imposizione.

È dunque un passaggio decisivo per garantire la diffusione della forma societaria per l'esercizio delle professioni regolamentate, evidentemente più efficiente dei tradizionali modelli associativi.

In molti casi, peraltro, l'esercizio dell'attività professionale in

Stp (o Sta per gli avvocati) risulta compatibile con l'utilizzo del regime forfettario da parte dei soci professionisti. Si ricorda, infatti, che la stessa agenzia delle Entrate ha riconosciuto come «i compensi corrisposti dalla Stp ai soci per le prestazioni d'opera effettuate siano da qualificarsi quali redditi di lavoro autonomo». In altre parole nelle Stp costituite in forma di società di capitali o cooperative il socio professionista titolare di partita iva potrà percepire i compensi relativi all'attività svolta emetten-

do fattura nei confronti della società. Tale operazione potrà essere svolta utilizzando il regime forfettario nei casi in cui il socio non eserciti il controllo, diretto o indiretto, della Stp costituita in forma di società a responsabilità limitata, in base a quanto disposto dalla lettera d), comma 57 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014.

La portata dell'intervento del Governo, tuttavia, rischia di essere ridimensionata dal particolare regime previdenziale cui sono soggetti i professionisti iscritti alle

Casse autonome. In alcune di esse, infatti, il meccanismo della doppia fatturazione delle medesime prestazioni determina la duplicazione del contributo integrativo dovuto dal professionista, imputato sia sulle fatture emesse dalla Stp nei confronti del cliente finale che su quelle del socio professionista nei confronti della Stp. Una distorsione da correggere per garantire la definitiva affermazione del modello societario nell'esercizio delle professioni. ●